

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-297 del 23/01/2017                                                                                                                                                         |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ì</i> SOCIETÀ TAMOIL ITALIA SPA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA <i>ì</i> LOC. SAVIO, VIA STANDIANA . |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-315 del 23/01/2017                                                                                                                                                        |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                          |
| Dirigente adottante         | ALBERTO REBUCCI                                                                                                                                                                            |

Questo giorno ventitre GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ TAMOIL ITALIA SPA** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SAVIO, VIA STANDIANA .

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 27/09/2016 e acquisita da questa ARAPE SAC di Ravenna con PGRA 12567/2016 del 10/10/2016 (Pratica Sinadoc 29782/2016), e la successiva integrazione volontaria presentata in data 04/10/2016 e acquisita con PGRA 12559/2016 del 10/10/2016, dalla **Società Tamoil Italia spa**, (C.F./P.IVA 00698550156), avente sede legale in comune di Milano, via A. Costa n. 17 e impianto in comune di Comune di Ravenna – Loc. Savio, via Standiana, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 29782/2016, emerge che:

- la Ditta svolge attività di distributore di carburanti;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 27/09/2016 e acquisita da questa ARAPE SAC di Ravenna con PGRA 12567/2016 del 10/10/2016 (Pratica Sinadoc 29782/2016), e la successiva integrazione volontaria presentata in data 04/10/2016 e acquisita con PGRA 12559/2016 del 10/10/2016, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) rilasciata dalla provincia di Ravenna con provvedimento n.1410 del 23/04/2013 con scadenza il 23/04/2017, per la quale la Società chiedeva il rinnovo senza modifiche;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata elementi mancanti ai fini istruttori, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PGRA 13182/2016 del 24/10/2016;
- in data 27/10/2016 la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dallo SUAP in data 02/11/2016 (PGRA 13555/2016), e pertanto l'istanza risultava completa e la domanda correttamente presentata, come comunicato con nota PGRA 13785/2016 del 07/11/2016;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Società Tamoil Italia spa**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di distributore di carburanti, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Tamoil Italia spa**, (C.F./P.IVA 00698550156), avente sede legale in comune di Milano, via A. Costa n. 17 e impianto in comune di Ravenna – Loc. Savio, via Standiana, per l'esercizio dell'attività di **distributore di carburanti**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), di competenza di ARPAE SAC di Ravenna.Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque di prima pioggia.È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - 3.c) **Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".**
  - 3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e del consorzio di Bonifica della Romagna Centrale per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

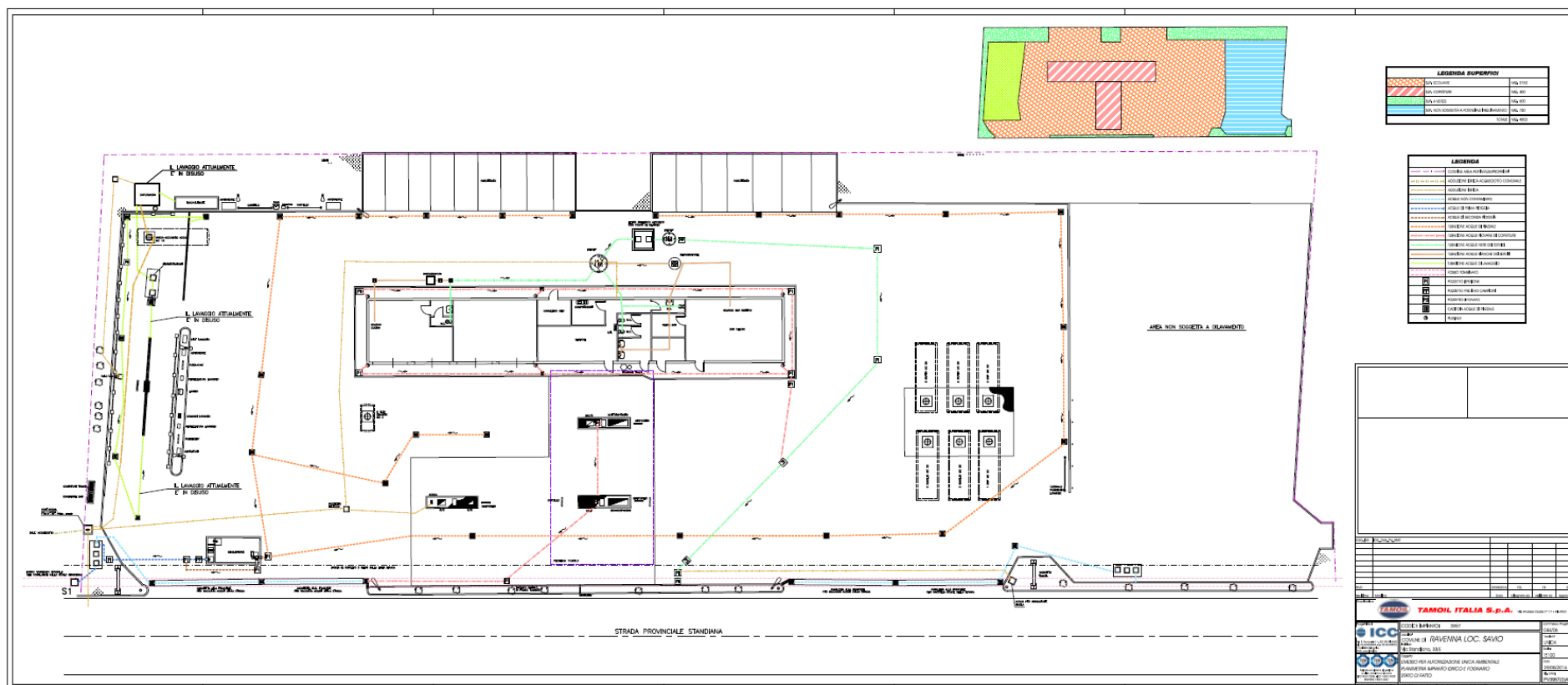
**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.**

**Condizioni**

- A) Le acque da scaricare sono costituite da acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali del distributore; ad esclusione delle coperture delle pensiline e dei fabbricati, che vengono convogliate ad una vasca di prima pioggia della capacità di 20 mc (conforme a quanto previsto dalla DGR n.286/05), provvista di uno scolmatore con sezione di sedimentazione e di una sezione di disoleazione ;
- B) le suddette acque, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento (indicato con PP nella planimetria tavola unica del 29/08/2016) posto subito a valle della sezione di disoleazione, vengono scaricate in un fosso che confluisce nello Scolo Standiana, bacino idrografico del Torrente Bevano;
- C) a riempimento avvenuto della vasca di prima pioggia, le acque di seconda pioggia sono direttamente convogliate, tramite scolmatore, in acque superficiali ;

**Prescrizioni**

- 1. lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06 per i seguenti parametri: Solidi Sospesi totali, COD, Idrocarburi totali;
- 2. con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque di prima pioggia, su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06 per i parametri sopracitati, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli;
- 3. ad evento meteorico esaurito va garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali entro le 48 – 72 ore successive all'ultimo evento piovoso, come previsto dalla DGR 286/2005;
- 4. va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento acque di prima pioggia, (vasca di prima pioggia/sedimentatore e disoleatore), al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione ;
- 5. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione ad ARPAE SAC Ravenna e al Servizio Territoriale di Ravenna;
- 6. il pozzetto di prelevamento delle acque di prima pioggia, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- 7. la planimetria della rete fognaria – tavola del 28/09/2016 - ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**